CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

Regolamento

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, vista la Legge 6.3.2001, n.60, ritenuta la necessità di un intervento del Consiglio per disciplinare alcuni aspetti che la legge rimette agli Ordini forensi riguardo alla operatività delle nuove norme,

delibera

il seguente regolamento, disponendone la comunicazione a tutti gli Avvocati iscritti all'Ordine di Rieti.

Capo I

Obblighi del difensore di ufficio

1) il difensore di ufficio incaricato, ed il sostituto designato ex art.102 c.p.p., sono tenuti ad esercitare il proprio mandato nel rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

2) I difensori di ufficio iscritti nel turno per "imputati ed indagati detenuti" hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità, secondo quanto disposto dall'art.29, comma 7°, c.p.p., mediante comunicazione al Consiglio di idonei recapiti telefonici, che assicurino la possibilità di contattare in ogni momento, nel corso delle 24 ore, il difensore di ufficio.

Il Consiglio cura l'inserimento dei predetti recapiti telefonici nell'elenco informatizzato previsto dalla legge, assicurandone la riservatezza.

3) Il Consiglio predispone altresì la formazione di un elenco di tre difensori, per ogni giorno, per effettuare le sostituzioni nei giudizi, nei casi eccezionali previsti dall'art.97, comma 4°, c.p.p..

I difensori di ufficio, inseriti nei turni di cui al comma precedente, hanno l'obbligo di presentarsi presso la sede giudiziaria indicata nelle liste non oltre l'orario di inizio dell'udienza e sino alla trattazione dell'ultima delle cause iscritte a ruolo. Per quanto riguarda l'immediata reperibilità dinanzi al Giudice Monocratico presso la sezione distaccata di Poggio Mirteto, il difensore d'ufficio verrà individuato nel primo dell'elenco medesimo predisposto per quella giornata. Al fine di essere prontamente reperito, il difensore dovrà rendere noto alla cancelleria del Giudice il numero del proprio telefono personale.

Il difensore che non si sia reso reperibile, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa rendendo necessaria la nomina ex art.97 4° comma c.p.p. incorre nelle sanzioni di cui al capo III.

4) L'eventuale designazione di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., deve essere effettuata con assoluta tempestività.

5) Il difensore di ufficio deve dare immediato avviso all'assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e deve informare l'assistito del proprio diritto di percepire gli onorari per l'attività svolta.

6) Il difensore che riceve un incarico professionale fiduciario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e, salvo i casi di assoluta impossibilità, per iscritto al difensore di ufficio, la nomina ricevuta e di avvisare il cliente che egli è tenuto a corrispondere al difensore di ufficio gli onorari eventualmente dovuti per le prestazioni professionali già effettuale.

Capo II

Adempimenti richiesti per l'iscrizione negli elenchi

7) Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la documentazione prevista dagli art.29 disp.att.c.p.p., 8 e 9 del presente regolamento.

8) L'attestazione di cui all'art.29, comma I bis, disp.att.c.p.p. è predisposta dal Consiglio stesso e dà atto della proficua partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dalla legge, ovvero della idoneità della documentazione di cui al successivo art.9.

9) L'esercizio della difesa penale per almeno due anni deve essere dimostrato ai fini di cui all'art.29 disp.att.c.p.p. mediante la produzione di **verbali di udienza, che non siano di mero rinvio**, o di atti difensionali ritualmente depositati idonei a dimostrare l'effettiva partecipazione del difensore al processo. A tal fine il difensore dovrà produrre la documentazione di cui al periodo che precede relativa ad almeno dieci processi, o procedimenti camerali, all'anno per almeno due anni.

Capo III

Controllo e sanzioni

10) Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

11) Il Consiglio, considerata la residualità delle ipotesi ex art.97, 4° comma c.p.p. predispone quanto necessario per assicurare che i difensori di ufficio nominati adempiano con la più scrupolosa diligenza all'incarico loro conferito; in particolare il Consiglio concorda con gli uffici giudiziari il più idoneo sistema di annotazione e di comunicazione dei nominativi dei difensori d'ufficio che, non presentandosi senza giustificato motivo, abbiano reso necessario la nomina del sostituto ex art.97, 4° comma.

12) Il Consiglio dell'Ordine, verificata la violazione da parte del difensore di ufficio dagli obblighi richiamati nel presente regolamento, ed udito l'interessato che ne abbia fatto richiesta, dispone la sospensione dell'iscritto dall'elenco dei difensori di ufficio per un periodo **non inferiore a sei mesi.** L'erogazione di un secondo provvedimento di sospensione, considerata anche la natura delle violazioni, determina **la cancellazione dall'elenco** di cui al comma precedente, ed il divieto di reiscrizione per un anno.

13) Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° Luglio 2001

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE